



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	67
DATA	09/12/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) PER GLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 5 IN COMUNE DI OSSIMO (BS)". CIG. B48D5C39CA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Il tema della mobilità e dell'accessibilità risulta nelle aree marginali ed interne uno degli aspetti più critici; la mobilità ha un ruolo centrale nel sistema sociale e rappresenta un volano fondamentale di sviluppo socio-economico, globale e locale. Essa da una parte influenza il commercio, la crescita economica di una zona e la dislocazione delle attività economiche sul territorio, determinandone l'accessibilità e migliorando la qualità della vita dei cittadini; dall'altra può risultare decisiva per il successo delle politiche ambientali e sociali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la qualità dell'aria, nonché per le politiche di coesione sociale, sviluppo urbano e sicurezza.

La specificità delle infrastrutture di trasporto è direttamente connessa al ruolo che i trasporti svolgono all'interno della società e dei relativi sistemi economici. Esse sono antecedente necessario al consumo quale soddisfacimento dei bisogni primari e non, alla produzione (quale componente essenziale della divisione del lavoro nonché della commercializzazione) e alla integrazione economica e sociale tra i diversi sistemi locali (varie scale).

È evidente dunque quanto il miglioramento e la razionalizzazione della rete viaria appaia condizione ineludibile e antecedente necessario allo sviluppo turistico del comprensorio Camuno, e per quanto qui rileva, a quello dell'Altopiano del Sole, il quale è connesso con la SS42 (la direttrice principale della Valle Camonica) mediante la SP 5. Non occorre soffermarsi oltre per comprendere quanto tale direttrice provinciale (la SP 5) sia vitale ai fini del collegamento del sistema socio-economico dell'Altopiano del Sole con il fondovalle e da qui con le principali direttrici nazionali (Brescia-Milano) ed europee.

Per riparare i danni sociali ed economici della crisi pandemica il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 in data 12.10.2020 ha approvato un documento denominato "Piano Strategico di Interventi per la Valle Camonica" individuando quale soggetto attuatore la Comunità Montana di Valle Camonica a ragione della strumentalità del secondo ente al raggiungimento degli scopi fondativi e statutari del primo (Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 11 della Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 23)

Dall'analisi del contesto socio-economico e dalla riflessione sviluppata con gli organi politico amministrativi e dal confronto attivato con gli attori sociali e istituzionali che operano sul territorio, sono stati individuati 7 (sette) obiettivi strategici che sono stati trasfusi nel piano di rilancio e resilienza della Valle Camonica tra i quali vi è necessariamente il potenziamento del sistema dei trasporti ritenute le relative infrastrutture "l'ossatura" che sorregge il piano di rilancio e resilienza.

In ragione della dimostrata importanza della SP5 "Malegno - Borno", la Comunità Montana e il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica intende rappresentare all'ente proprietario, mediante mirati progetti di fattibilità, la necessita d'interventi di adeguamento della sezione stradale al fine di salvaguardare vari "beni della vita" tra i quali:

- garantire la pronta accessibilità dei mezzi di primo soccorso in caso di emergenza sanitaria soprattutto nei periodi di magio afflusso turistico (tutti week end estivi e invernali, nei periodi feriali e festivi, periodo agostano);
- adeguamento della sezione stradale al fine della transitabilità contemporanea in ogni direzione di marcia;
- adeguamento degli standard di sicurezza dell'asse viario in ragione dell'aumentato "volume" di traffico e dell'ingombro sempre maggiore degli autoveicoli, con miglioramento della sicurezza nell'attraversamento dei centri abitati ed in particolare Ossimo;
- diminuzione del carico inquinante determinato dagli incolonnamenti con conseguente miglioramento della qualità della vita per gli abitanti dei centri attraversati e minor esposizione agli inquinati patogeni;
- mitigazione della marginalizzazione socio-economica delle popolazioni insediate e contrasto allo spopolamento e al decremento ed invecchiamento demografico, tramite un efficientamento dei tempi di percorrenza nei collegamenti tra residenza e luoghi di lavoro, scuole, ospedali, servizi, etc.;

VISTO che già nel 2021 con atto di Determinazione n. 299 del 30/06/2021 era stato affidato incarico per la predisposizione di un progetto preliminare per l'allargamento di un tratto di SP5 in via S.Rocco/S. Fermo a Ossimo;

PRESO ATTO che con nota prot. 5153 del 14/11/2024 il Comune di Ossimo comunicava l'imminente conclusione dei lavori di cui al progetto del 2021 e chiedeva di valutare la possibilità di incaricare un professionista per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica che consenta il completamento dell'allargamento della strada a monte dell'intervento appena concluso;

CONSIDERATO dunque di accogliere la richiesta del Comune di Ossimo al fine di sottoporre alla Provincia di Brescia la necessità dell'allargamento di un tratto della strada provinciale n. 5 sito all'interno del centro abitato del Comune di Ossimo ove la larghezza della sezione stradale non consente il transito contemporaneo nei due sensi di marcia a monte dell'intervento appena realizzato;

DATO ATTO che, per sollecitare l'ente competente ad inserire nei propri strumenti di programmazione tecnico-economica l'intervento di allargamento della SP5 si ritiene più efficace disporre del documento di fattibilità delle alternative progettuali (docfap) per gli interventi di "allargamento della strada provinciale n. 5 in comune di Ossimo (BS)";

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 18 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 19 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024;

- con Decreto del Presidente n. 12/2024 in data 16.09.2024 prot. 0010215, sono stati confermati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con deliberazione assembleare n. 4 del 02/05/2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;
- con deliberazione assembleare n. 5 in data 02/05/2024 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato (sez. V con la sentenza dell'11 febbraio 2021, n. 1255 - sez. IV, con la sent. 30 novembre 2020, n. 75873) ha confermato che la progettazione delle opere delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica degli art. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, e che tale figura professionale non è presente tra i dipendenti di questo Ente;

RILEVATO che si rende necessario per quanto sopra, procedere all'affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'Amministrazione in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

VISTO il preventivo nostro protocollo n. 0001300 del 04/12/2024 ammontante ad € 3.900,00 oltre iva e cassa, dell'Ing. Roberto Bendotti con sede in via San Gottardo n. 34 a Costa Volpino (BG), Codice Fiscale BDRRT79B07L388W, Partita IVA n° 03269700161, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo dal 24 Ottobre 2005 al n° 3256;

DATO ATTO:

- che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima e nella necessità di coniugare i

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che la fornitura è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

- che la forma del contratto è la lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici e che, per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è possibile transitoriamente utilizzare allo scopo la Piattaforma contratti pubblici, giusto comunicato del Presidente ANAC del 10 Gennaio 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende acquisire il servizio tecnico per la redazione DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) PER GLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 5 IN COMUNE DI OSSIMO (BS)";

2. il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in giorni 60;

- il pagamento sarà eseguito a prestazione avvenuta;

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme di legge in materia, al presente atto e alla corrispondenza fra le parti;

3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente;

DATO ATTO che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata ammontante ad € 3.900,00 oltre a oneri contributivi, è inferiore ai 140.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto, in favore dell'Ing. Roberto Bendotti con sede in via San Gottardo n. 34 a Costa Volpino (BG), Codice Fiscale BNRRT79B07L388W, Partita IVA n° 03269700161, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo dal 24 Ottobre 2005 al n° 3256;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento propone l'affidamento dell'incarico all'Ing. Roberto Bendotti con sede in via San Gottardo n. 34 a Costa Volpino (BG), Codice Fiscale BNRRT79B07L388W, Partita IVA n° 03269700161, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo dal 24 ottobre 2005 al n° 3256, rispondendo ciò ai seguenti principi:

- economicità poiché ritenuto il costo offerto congruo ed in linea con i prezzi praticati nel libero mercato;
- economicità di procedimento poiché l'affidamento è immediato, non richiedendo procedure pro-concorrenziali le quali determinando inevitabilmente "costi procedura", i quali, rapportati al valore economico dell'affidamento potrebbero addirittura superare il valore dello stesso determinando diseconomie in termini di costo e perdita di efficacia;
- efficienza, atteso che il rapporto tra risultato da raggiungere e la quantità di risorse impiegate per ottenerlo è stato conseguito attraverso la combinazione ottimale dei fattori.

DATO ATTO

- che il professionista possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare e si è dimostrato disponibile ad espletare l'incarico professionale in parola, per un importo netto contrattuale di € 3.900,00 oltre a oneri contributivi;

- che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 4.948,32 (di cui € 3.900,00 per prestazioni, € 156,00 per contributo cassa 4% e € 892,32 per Iva 22%);

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è B48D5C39CA, e che gli operatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non

si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà a campione il possesso di tali requisiti, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento; ex art. 52 del d. lgs. 36/2023,

RILEVATO preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

PRECISATO ALTRESÌ CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le

diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di affidare l'incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio tecnico, avente ad oggetto LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) PER GLI INTERVENTI DI "ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 5 IN COMUNE DI OSSIMO (BS)". CIG B48D5C39CA all' Ing. Roberto Bendotti con sede in via San Gottardo n. 34 a Costa Volpino (BG), Codice Fiscale BNDRRT79B07L388W, Partita IVA n° 03269700161, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo dal 24 ottobre 2005 al n° 3256 per un importo complessivo di € 4.948,32 (di cui € 3.900,00 per prestazioni, € 156,00 per contributo cassa 4% e € 892,32 per Iva 22%);
3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla lettera commerciale recante le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'incarico;
4. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: B48D5C39CA

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetti che seguono:

Missione	10	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	1005202
Creditore				Ing. Roberto Bendotti con sede in via San Gottardo n. 34 a Costa Volpino (BG), Codice Fiscale BNDRRT79B07L388W, Partita IVA n° 03269700161					
Oggetto/Causale				SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) PER GLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 5 IN COMUNE DI OSSIMO (BS)" CIG B48D5C39CA					
Importo				€ 4.948,32					

6. di dare atto che la spesa di € 4.948,32 farà carico al cap. 2005/0 del bilancio in corso corrispondente al piano dei costi finanziari n.2.02.03.05.001, UEB;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di autorizzare fin d'ora senza ulteriore atto i pagamenti a favore del professionista incaricato, previo i necessari controlli e riscontri da parte dei competenti Servizi dell'Ente;

9. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° ____ del ____

OGGETTO :

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: _____

Data Esecutività :

La Ragioniera.
